



COMUNE DI MARSICOVETERE
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE**

(approvato con Delibera di Consiglio n. ...del.....)

Sommario

TITOLO I- NORMATIVA GENERALE	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ.....	4
ART. 2 - FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	5
ART. 4 - FORME DI VENDITA.....	6
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE.....	7
ART. 6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 7 - SUBINGRESSO.....	8
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B".....	9
ART. 9 – POSTEGGI TEMPORANEI.....	10
ART. 9BIS – POSTEGGI ANNUALI.....	11
Art. 10 - GIORNI E ORARI DI ATTIVITÀ.....	12
ART. 11 - COMMERCIO ITINERANTE.....	12
ART. 12 - MERCATI E FIERE.....	14
ART. 13 - PRESENZE DEGLI OPERATORI E REGISTRO DI MERCATO.....	17
ART. 14 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO.....	18
ART. 15 - CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A".....	18
ART. 16 - PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI.....	20
ART. 17 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI - RUOLO DI SPUNTA.....	20
ART. 18 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE), TASSE E TRIBUTI COMUNALI TASSA RELATIVI ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	21
ART. 19 - PRODUTTORI AGRICOLI.....	21
ART. 20 – DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	22
ART. 21 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE.....	23
ART. 22 - AREE PRIVATE POSTE IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE.....	23
ART. 23 - GESTIONE DEI SERVIZI.....	23
ART. 24 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	23
ART. 25 - CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA.....	23
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI	26
ART. 26 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DEI MERCATI.....	26
ART. 27 - ORARI DEI MERCATI.....	26
ART. 28 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI.....	27
ART. 29 - RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DI MERCATI.....	27
ART. 30 - SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO.....	27
ART. 31 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO/UTILIZZO DEL POSTEGGIO.....	28
TITOLO III- REGOLAMENTAZIONE DELLE FIERE	29
ART. 32 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLE FIERE.....	29
ART. 33 - ORARI DELLE FIERE.....	29
ART. 34 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....	29
ART. 35 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI.....	29
ART. 36 - PARTECIPAZIONE ALLE FIERE.....	30
ART. 37 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.....	31
TITOLO IV- RINVII NORMATIVI	32

ART. 38 - SERVIZI COMPETENTI.....	32
ART. 39 - SANZIONI	32
ART. 40 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	33
ART. 41 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.....	33
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	33

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il Comune di Marsicovetere regolamenta, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20 luglio 1999 n.19, le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale.
2. Tale disciplina persegue le seguenti finalità:
 - a) riqualificare i mercati esistenti a mezzo dell'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di incrementare l'attrattività dei mercati stessi;
 - b) valorizzare i mercati e le fiere, soprattutto quelli di più antica istituzione, accentuandone la caratterizzazione merceologica tradizionale;
 - c) incrementare la produttività del sistema favorendo la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche mirando al miglioramento continuo dello standard qualitativo dei servizi da rendere al consumatore;
 - d) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte e scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale ed alla propensione al consumo, tenuto debito conto della popolazione residente e di quella cosiddetta fluttuante.

ART. 2 - FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento recepisce e attua quanto indicato nelle seguenti fonti normative:
 - Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - Regolamento n. 679/2016/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) in concerto con il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - Legge 27/12/1956 n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
 - Legge 26/10/1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
 - D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 - D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136 (art. 85);

- D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4, comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59. Testo coordinato con ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 32/2021 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 04/10/2019, n. 117;
- L.R. Basilicata del 20/07/1999 n. 19 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n.114;
- L.R. n. 23 del 30/09/2008 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. Basilicata del 20/07/1999 n. 19;
- D.G.R. Basilicata n. 1484/2010 - Linee guida vincolanti applicative dei regolamenti 852/2004 e 853/2004 CE Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata;
- Intesa 05/07/2012 - Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie Locali (ex art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281);
- Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Regolamento Comunale accertamento e riscossione delle entrate;
- Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate;
- Regolamento Comunale ordinamento Uffici e Servizi;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ART. 3 - DEFINIZIONI

2. Ai fini delle norme che seguono, si intendono:

- per “*Decreto*”, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- per “*Legge Regionale*”, la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 della Regione Basilicata, modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 30/09/2008;
- per “*Autorizzazioni di Tipo A*”, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28 co.1 lett. a) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- per “*Autorizzazioni di Tipo B*”, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28 co.1 lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114;
- per “*aree pubbliche*”, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- per “*commercio su aree pubbliche*”, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per “*mercato*”, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per “*presenze in un mercato*”, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale

mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- per “*presenze effettive in un mercato*” il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività del mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- per “*fiera*”, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per “*presenze in una fiera*” il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- per “*presenze effettive in una fiera*” il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività della fiera;
- per “*concessione*”, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui alla lettera t);
- per “*concessione di posteggio*”, il provvedimento comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, di una fiera o al di fuori di essi;
- per “*operatore con posteggio*”, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile;
- per “*operatore itinerante*”, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- per “*posteggio*”, la parte dell'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per “*produttori agricoli*”, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 modificata dal D.lgs. n. 228/2001;
- per “*settori merceologici*”, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto di cui al punto a).

ART. 4 - FORME DI VENDITA

1. Il commercio su aree pubbliche sul territorio comunale può essere svolto:
 - a) su posteggi in aree mercatali o fuori mercato dati in concessione per 10 (dieci) anni, salvo diversa previsione di legge;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10.
2. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'articolo 28 del Decreto e i produttori agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti muniti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 modificata dall'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche o un suo incaricato ha l'obbligo di esibire in originale, su richiesta degli organi di vigilanza: l'autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio, la ricevuta del versamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE e degli altri tributi locali.

2. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita e quant'altro del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n.114/1998 e dalle altre vigenti leggi in materia, mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
3. I titolari dell'autorizzazione rispondono civilmente dell'attività degli incaricati che, comunque, devono essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'articolo 5, commi 2 e 4, del Decreto.
4. Alla vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 e ss.mm.ii., in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (cosiddette norme della "*facoltà di ripensamento*" e corrispondente diritto di recesso).

ART. 6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) secondo i settori merceologici stabiliti per l'esercizio del commercio al dettaglio a posto fisso. L'autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio;
- b) a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
- c) dopo la presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento.

2. Il Comune provvede:

- a) all'aggiornamento della autorizzazione in caso di cambio di residenza o sede legale;
- b) alla riduzione dei settori merceologici;
- c) all'aggiunta di un settore merceologico, a condizione, per il settore alimentare, che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto;
- d) all'annotazione della abilitazione alla somministrazione, a condizione che il titolare sia in possesso del requisito di iscrizione al REC previsto dall'articolo 2 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e ss.mm.ii.

3. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

4. Le istanze di cui alle lettere c) e d) di cui al precedente comma 2, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 7 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (o di un suo ramo) per esercizio del commercio su aree pubbliche, sia esso realizzato per atto tra vivi oppure *mortis causa*, comporta trasferimento, di diritto, della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché sia dimostrato, oltre all'avvenuto trasferimento dell'azienda, che il soggetto subentrante possieda i requisiti richiesti dalla legge per la gestione delle attività in oggetto. Se il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo è realizzato per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se invece si ha per causa di morte è realizzato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, per la devoluzione dell'attività.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dalla azienda cedente.
3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più di esse; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. In caso di cessione di un'azienda o di un ramo di azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.
5. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.
6. Il subentrante presenta comunicazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Dal momento di presentazione della comunicazione il subentrante può esercitare l'attività.
7. Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissato dall'Amministrazione.
8. Il Comune entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, comunica all'interessato l'esito favorevole del procedimento.
9. In caso di subentro *mortis causa*, il termine di un anno per dare inizio all'attività può essere suscettibile di proroga a favore del subentrante che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora il ritardo non sia a lui imputabile.
10. Al termine del periodo del trasferimento della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, che è tenuto, pena la decadenza della autorizzazione, a farne richiesta entro un anno.
11. Fatto salvo il rispetto dei requisiti sanitari e in deroga a quanto previsto al precedente comma 6, il Comune può concedere agli eredi subentranti un limitato periodo di tempo per la vendita delle scorte presenti nell'esercizio. Tale periodo di tempo deve essere strettamente correlato alla natura e quantità delle scorte.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto, è rilasciata dal Comune di residenza. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale. Per ottenere l'autorizzazione il soggetto deve presentare domanda in bollo al Comune nella quale devono essere precisati:
 - generalità complete dell'interessato
 - Persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza.
 - Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante,
 - Codice fiscale/partita iva;
 - Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;
 - Non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
 - Il settore o i settori merceologici richiesti.
2. Le domande possono essere fatte pervenire esclusivamente mediante utilizzo dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Il SUAP invia telematicamente la comunicazione di avvio del procedimento e assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Ufficio Commercio ne fa comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza della stessa. In questa ultima ipotesi, il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Nel caso in cui l'Ufficio Commercio non provvede alla comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
6. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni. Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo procedura SUAP.

ART. 9 – POSTEGGI TEMPORANEI

1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasioni di festività o ricorrenze (es. Festa Patronale), anche su proposta di eventuali comitati promotori, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, sono istituiti dei posteggi temporanei in numero variabile, nelle aree che saranno previste da apposita Deliberazione della Giunta Comunale e dal conseguente Avviso Pubblico.
2. In occasione delle festività di Ognissanti (dal 30 ottobre al 4 novembre) sono individuati n. due stalli presso il Cimitero di Marsicovetere e n. due stalli presso il Cimitero di Villa d'Agri. Per questi possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio. Tali posteggi temporanei devono riguardare esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti:
 - fiori, cerini e lumini;

3. L'assegnazione della posizione effettiva del posteggio avverrà ad opera del competente servizio di Polizia Locale di questo Comune.
4. L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Le domande possono essere fatte pervenire esclusivamente mediante utilizzo dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
6. Il SUAP invia telematicamente la comunicazione di avvio del procedimento e assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'Ufficio Commercio ne fa comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza della stessa. In questa ultima ipotesi, il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione e devono pervenire al Comune entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima dallo svolgimento dell'evento. Le domande che perverranno oltre il termine di sessanta giorni dall'evento saranno respinte ed archiviate.
8. Gli operatori assegnatari dei posteggi temporanei osservano l'orario stabilito per ogni singola manifestazione e, qualora non specificato, l'orario stabilito per il commercio su aree private.
9. Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE, di tasse e tributicomunali, nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento.

Art. 10 - GIORNI E ORARI DI ATTIVITÀ

1. Il mercato si svolge nelle giornate stabilite con il presente Regolamento, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tale caso il Sindaco, sentite le associazioni, con ordinanza emessa almeno 10 giorni prima, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione dello stesso.
2. Il Sindaco, sentite le parti sociali, nel disciplinare gli orari delle attività di vendita su aree pubbliche, deve attenersi alle disposizioni legislative ed ai seguenti criteri:
 - uniformare, ove possibile, l'esercizio dell'attività a quella dei negozi in sede fissa. Devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche compatibili, per quanto possibile, con gli orari degli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
 - organizzare gli orari dei mercati sulla base delle reali esigenze dei consumatori;
 - concedere lo svolgimento dei mercati cosiddetti "natalizi" solo su espressa richiesta della categoria;
 - il mercato non potrà svolgersi nelle giornate di Pasqua, Natale e Capodanno;
 - l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore

- 4.00 e le ore 24.00, salvo particolari deroghe concesse nel rispetto delle vigenti leggi;
- La fascia oraria di vendita non può essere inferiore a 4 ore e superiore a 20 ore giornaliere.

ART. 11 - COMMERCIO ITINERANTE

1. È vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per ragioni di ordine pubblico, viabilità e traffico nelle giornate indicate dalla Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora e in punti che distino fra di loro meno di 200 metri. L'operatore, al momento della sosta dovrà predisporre apposito cartello/strumento orario indicante Inizio delle operazioni di vendita. Detto cartello - che dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali - dovrà essere esposto sul parabrezza del mezzo in modo da consentire i previsti controlli da parte della Polizia Locale e degli altri organi preposti. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree per le quali non esiste espresso divieto. In particolare, è vietato l'esercizio del commercio nei giorni di **SABATO E DOMENICA**, nei giorni di mercato come indicati nel seguente art. 26 e nei giorni delle fiere come indicati nel seguente art. 32.
È vietato l'esercizio del commercio **TUTTI I GIORNI** della settimana in Villa d'Agri.
4. Allo scopo di favorire la sosta degli operatori e non arrecare intralcio al traffico veicolare, l'attività di vendita è consentita nelle strade ove non è espressamente vietata.
5. Durante la sosta non è consentito installare su suolo pubblico banchi o altre attrezzature che possono arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. La stessa merce posta in esposizione dovrà essere quella strettamente necessaria alle operazioni di vendita.
6. Non è consentita la sosta per la vendita in aree poste a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da fiere e mercati.
7. L'orario massimo da osservare per l'esercizio dell'attività, salvo diversa disposizione del Sindaco, è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e in ogni caso per un massimo di 13 ore giornaliere.
8. L'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

ART. 12 - MERCATI E FIERE

1. I mercati e le fiere completano e arricchiscono l'articolazione dell'offerta commerciale, fungono da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi nonché contribuiscono al raggiungimento delle finalità enunciate dalla Legge Regionale.
2. È perseguita la finalità di riqualificazione e potenziamento della rete dei mercati esistenti mediante l'integrazione funzionale dei settori merceologici.
3. I mercati e le fiere presenti sul territorio del Comune sono disciplinati dal presente Regolamento predisposto in attuazione delle direttive Regionali.
4. L'istituzione, la soppressione, il trasferimento dei mercati e delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale in conformità alla Legge Regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

5. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede ovvero l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - motivi di pubblico interesse;
 - cause di forza maggiore;
 - limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.
6. Qualora si proceda allo spostamento del mercato o della fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici e al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti;
 - maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

7. La competente Autorità Comunale adotta i provvedimenti atti a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 13 - PRESENZE DEGLI OPERATORI E REGISTRO DI MERCATO

1. È istituito il Registro di mercato di cui alla lettera n), art. 24, Legge Regionale.
2. Il Registro di mercato è predisposto dal Comune che ne cura l'aggiornamento, riportando, su apposite caselle le presenze degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli non concessionari aventi titolo - Ruolo di spunta - secondo i criteri e le modalità previste alla lettera f), art. 24 della Legge Regionale.
3. La presenza nel mercato è annotata sul Registro di mercato ed è controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale. Una copia del Registro di mercato distinto in due parti, una per concessionari decennali e l'altra per i concessionari temporanei, aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile del servizio Attività produttive e Commercio dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Locale. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.

ART. 14 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso il Servizio Attività produttive e Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica - Ruolo del mercato - con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti Comunali al riguardo, il Servizio Attività produttive e Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.
3. Copia della planimetria e del Ruolo è altresì depositata presso il Comando di Polizia Locale per

il Servizio di Vigilanza.

**ART. 15 - CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI - RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"**

1. I posteggi saranno assegnati in concessione decennale, salvo diversa previsione di legge e che il presente regolamento provvederà a recepire. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e per la relativa concessione sarà stipulata apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo.
2. Il Bando dovrà essere emanato almeno una volta all'anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.
3. Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi.
4. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - Maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - Minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri Comuni e in altre Regioni;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Non è consentita l'assegnazione di un altro posteggio ad un'impresa già concessionaria o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di cooperativa, incluso il caso di cessione o fitto d'azienda e fatta eccezione per il caso di acquisizione del titolo *mortis causa*.
6. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da non titolare di autorizzazione amministrativa.
7. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della già menzionata autorizzazione comporta la nullità della concessione.
8. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.
9. Alla domanda di partecipazione, presentata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo SUAP, ogni interessato deve precisare:
 - Propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
 - Codice fiscale/partita iva;
 - Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - Non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in una area di

proprietà comunale;

- Denominazione e le caratteristiche, dimensionale e strutturali (superficie di vendita, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione
 - Il settore o i settori merceologici;
10. La graduatoria, redatta in conformità al successivo comma 13, è approvata dal Responsabile SUAP e pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni interi e consecutivi.
 11. L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata mediante concessione di preferenza in ordine di graduatoria.
 12. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze nelle aree mercatali
 - maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, rilevabile alla C.C.I.A.A.;
 - a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
 13. Per tutte le domande fa fede il Protocollo SUAP.
 14. L'Ufficio Commercio entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi del presente articolo. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune di Marsicovetere.
 15. Entro quindici giorni dalla presentazione della graduatoria stessa, il Comune deve decidere sull'istanza di revisione entro i trenta giorni dalla presentazione della medesima. Il parere deve essere pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune e vi rimane esposto per la durata massima di quindici giorni consecutivi e comunque comprensivi di due domeniche l'una susseguente all'altra.
 16. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate mediante applicazione della graduatoria di cui al comma 13 del presente articolo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 16 - PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, fruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. Ogni interessato può presentare domanda al Comune volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dell'area relativa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 17 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI - RUOLO DI SPUNTA

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse o tributi locali pagate.
2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto Ruolo di spunta, direttamente dal personale della Polizia Locale.

3. In tale Ruolo di spunta verranno iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Lo stesso Ruolo è tenuto dall'Ufficio Commercio e una copia, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale che cura l'assegnazione dei posteggi.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione nel Ruolo, il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.L.gs. n. 114/1998 fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione.
5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto della attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese.
6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel Ruolo, qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.
7. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.
8. L'aggiornamento del Ruolo di Spunta è annuale e solo in seguito a esplicita richiesta degli operatori interessati.
9. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta agli operatori commerciali che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata anche operazioni di mercato odi spunta.
10. I posteggi suindicati non possono essere assegnati qualora si tratti di box o chiosco o in esso si trovino strutture e/o attrezzature fisse di proprietà del titolare. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98, su delega scritta del titolare. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

**ART. 18 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE UNICO PATRIMONIALE
TASSE E TRIBUTI COMUNALI TASSA RELATIVI ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO**

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e di tasse e tributi comunali, nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia e dai relativi Regolamenti Comunali.
2. Ai fini della determinazione e del pagamento del Canone Unico Patrimoniale sono applicate le disposizioni previste dal vigente Regolamento di settore, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale, sulla base delle effettive presenze rilevate dagli operatori addetti.
3. Per le sole assegnazioni giornaliere è ammesso il pagamento agli operatori allo scopo addetti, i quali rilasceranno regolare ricevuta e ne daranno comunicazione al Servizio Commercio.
4. L'attività di commercio su suolo pubblico in forma itinerante è altresì assoggettata al pagamento preventivo di ogni tributo locale da effettuarsi secondo le modalità ed i criteri previsti dal

Comune.

5. Gli operatori concessionari di posteggio, in possesso di autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 28 del Decreto, corrispondono al Comune, il canone di concessione del posteggio, nella misura stabilita dal vigente Regolamento di settore, annualmente, secondo gli avvisi di pagamento emessi dall'Ufficio Tributi, senza possibilità di restituzione in caso di assenza.

ART. 19 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963 è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993 e dalla L. 14.05.2005 n. 80 e ss.mm.ii.
2. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 13/1998.
3. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima decennale e può essere rinnovata.
4. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, riferita alla autorizzazione di cui alla legge n.59/63 modificato dal D.lgs. n.228 del 18 maggio 2001;
 - c) minor numero di posteggi in concessione.
5. In ogni mercato uno dei posteggi riservati ai produttori agricoli potrà prioritariamente essere assegnato per la vendita dei prodotti di tipo biologico. Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da preposto laboratorio. È motivo di revoca dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 modificato dal D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti non dell'impresa agricola.
6. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche
7. In materia di revoca e sospensione si applicano le medesime disposizioni di cui agli artt. 20 e 21.

ART. 20 – DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Si decade dalla concessione del posteggio per:
 - revoca dell'autorizzazione;
 - mancato utilizzo dello stesso posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - mancata richiesta di voltura nella concessione posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi o subingresso *mortis causa* entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita sul medesimo posteggio.

2. La concessione del posteggio è revocata:

- per gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto;
- nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi

3. L'autorizzazione è sospesa per un periodo di tempo non superiore a venti giorni:

- nel caso di violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle arre mercatali;
- nel caso di estensione abusiva, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- nel caso di danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio pubblico;
- nel caso di mancato versamento del Canone Unico Patrimoniale

Il provvedimento di sospensione opportunamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio Commercio, che provvede anche alla comunicazione all'interessato, tramite comunicazione a mezzo pec.

ART. 21 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e/o pubblica utilità. In tale caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.
2. I motivi della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato, ai sensi della L. n. 241/1990, evidenziando l'eventuale presenza di posteggi liberi nello stesso o in altri mercati o sulle arre pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare convenientemente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca e fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie superiore e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
4. Il provvedimento di revoca, opportunamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio 3 Legale-Commercio, che provvede anche alla comunicazione all'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 22 - AREE PRIVATE POSTE IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE

1. Qualora uno o più soggetti, anche in forma associata, o consorzi e cooperative di operatori, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia assegnato un posteggio, a ciascuno di essi, sull'area messa a disposizione.

ART. 23 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

ART. 24 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6:30 alle ore 16:30, per ogni giornata destinata allo svolgimento dei mercati e delle fiere e di ogni altra forma di vendita prevista nel presente Regolamento, è vietata la sosta dei veicoli sulle aree destinate a posteggio e sui tratti liberi, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. I veicoli per il trasporto della merce e altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. Nel caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati nella zona appositamente riservata.

ART. 25 - CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, devono conferire gli stessi secondo le modalità di raccolta previste dalle normative e dai Regolamenti vigenti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti secondo le modalità di raccolta previste dalle normative e dai Regolamenti vigenti a norma del servizio di raccolta differenziata. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'operatore non può dare in uso il suo posteggio ad altri a nessun titolo neppure parzialmente o temporaneamente.
4. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi, comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 di fronte e mt. 0,50 (mt. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF., ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a mt. 3,00. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,10.
7. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche

quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.

8. Le merci del settore alimentare dovranno essere conservate o esposte in negozi mobili o banchi temporanei conformi ai requisiti igienico-sanitari prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02 marzo 2000.

9. Le merci del settore non alimentare debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra delle merci poste in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

11. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

12. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili o ingressi di eventuali edifici confinanti con l'area del mercato.

13. Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e diffusione delle voci e dei suoni nonché l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale svolgimento delle attività e gli stessi utenti del mercato; ai venditori di supporti atti alla diffusione di suoni e musica è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, tenendo un volume entro i limiti della moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe.

14. È inoltre vietato:

- a) vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- b) arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- c) piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
- d) danneggiare la pavimentazione di marciapiedi o delle sedi viarie o elementi di arredo urbano in qualsiasi modo;
- e) turbare il tranquillo svolgimento dell'attività di contrattazione in genere;
- f) tenere presso il posteggio cani da guardia.

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI

ART. 26 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DEI MERCATI

1. Nel territorio del Comune di Marsicovetere i mercati si svolgono nelle seguenti località:

a) mercato periodico settimanale:

- 2° e 3° venerdì di ogni mese (Piazza T. Morlino – Villa d'Agri)

b) mercato mensile

- 1° sabato di ogni mese (Piazza T. Morlino – Villa d'Agri).

2. Nel caso in cui il giorno del mercato mensile di cui al precedente comma lettera b), ricada nella

stessa giornata di svolgimento delle fiere, esso sarà anticipato al venerdì precedente.

3. Nel caso in cui il giorno del mercato mensile di cui al precedente comma lettera b), ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso sarà anticipato al giorno precedente e se quest'ultimo è anche festivo, il mercato sarà posticipato al giorno feriale successivo.
4. Le allegate tavole e planimetrie riportano, per ogni mercato, tutti i posteggi, le eventuali prescrizioni in ordine ai settori merceologici o tipologie merceologiche assentite e di posteggi destinati ai produttori agricoli.

ART. 27 – ORARI E SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 7,00 e termina alle ore 14,00.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgomberare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di riconsegna dell'area di posteggio nelle stesse condizioni in cui era stata data dall'Amministrazione Comunale, si provvederà in danno dell'operatore.
6. I posteggi che entro le ore 8.00 non risultassero occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel ruolo di spunta e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di spunta sarà annotato sul Registro di mercato.
7. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio.
8. Gli assegnatari di cui al precedente comma hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,00.
9. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.
10. Ogni posteggio ha dimensioni massime di 5 mt. x 10 mt. (50 mq).
11. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio, nonché della loro localizzazione disposti per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

ART. 28 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI

1. I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale possono richiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia a quello già precedentemente autorizzato, solo dopo che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione.

2. In caso di domanda unica, la stessa sarà accettata dal Responsabile del servizio Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici e con presa d'atto della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero nello stesso settore merceologico;
 - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale nello stesso settore merceologico;
 - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso
 - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio del quale si chiede il trasferimento;
 - maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante che risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del servizio Commercio e pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

ART. 29 - SPOSTAMENTI DI MERCATI

1. In caso di spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 30 - SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO

1. È possibile lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito della medesima area mercatale e dello stesso settore merceologico, solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte del Comune.
2. Per lo scambio del posteggio reciproco è necessario che ogni interessato inoltri richiesta al comune specificando nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in caso di accoglimento alla concessione assentita.
3. La richiesta deve essere sottoscritta, in segno di accettazione dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni è di competenza del dirigente del settore commercio, con esso si provvede all'aggiornamento dei titoli concessori e all'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane invariata. Nel consentire lo scambio dei posteggi, deve essere rispettata l'eventuale suddivisione in settori merceologici.

ART. 31 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO/UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.
2. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio in uno stesso mercato.
3. L'operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti elencati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, con le condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

TITOLO III- REGOLAMENTAZIONE DELLE FIERE

ART. 32 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLE FIERE

1. Nel territorio del Comune di Marsicovetere si svolgono le seguenti fiere:

Marsicovetere Centro storico:

- 19 maggio
- 14 agosto

Località Barricelle:

- 10 febbraio
- 29 aprile

Località Villa D'Agri:

- 16 gennaio
- 1° marzo
- 20 marzo
- 2 giugno
- 19 settembre

2. Per le fiere di cui al comma 1 l'assegnazione della posizione effettiva del posteggio avverrà ad opera del competente servizio di Polizia Locale di questo Comune, fermo restando la priorità nell'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione.

ART. 33 - ORARI DELLE FIERE

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, le fiere di cui all'art. 32 comma 1, osservano l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato, qualora l'attività avvenga su strade pubbliche, l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgomberare il posteggio nella fiera prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore

commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 34 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno occupato un posteggio.

ART. 35 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione del canone pagato.
2. In caso di mancata utilizzazione da parte del titolare, i posteggi non occupati possono essere assegnati giornalmente, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ai titolari di autorizzazione di tipo B che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi;
 - b) ai titolari di autorizzazione di tipo A rilasciata dai Comuni della Regione Basilicata che vantino il più alto numero di presenze, risultanti dal registro di mercato di cui trattasi.

ART. 36 - PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale, relativamente alle nuove autorizzazioni, deve inviare istanza in bollo esclusivamente mediante utilizzo dello Sportello Unico delle Attività Produttive, nel lasso di tempo che va dal 1 al 31 gennaio, fa fede il Protocollo SUAP, di ogni anno precisando:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, residenza.
 - Società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
 - Codice fiscale/partita iva;
 - Estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - Numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - Data di iscrizione al registro delle imprese.
2. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata triennale ed è valida per le fiere che si svolgono nel territorio comunale.
3. Le domande sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio Commercio; per quelle irregolari o incomplete il Comune deve formulare richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio-

Commercio, sarà affissa all'albo pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero della graduatoria, con la notizia dell'ammissione alla fiera in relazione al punteggio attribuito e ai posteggi disponibili, congiuntamente alle modalità di spedizione: orari, modalità di pagamento del plateatico e il relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orari di esercizio per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e quant'altro previsto da Leggi e Regolamenti comunali.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti principi di priorità:

- Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo del comune;

6. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni, di cui eventualmente sia titolare. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

ART. 37 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. Il periodo temporale che va dal giorno di affissione della graduatoria al giorno precedente quello della fiera viene utilizzato quale periodo entro il quale gli operatori vengono convocati secondo l'ordine di graduatoria per la scelta e la assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.
2. I posteggi che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati sul posto da personale di polizia municipale nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 39.

TITOLO IV- RINVII NORMATIVI

ART. 38 - SERVIZI COMPETENTI

1. Per l'attuazione e l'applicazione del presente Regolamento vengono individuati i seguenti Servizi del Comune di Marsicovetere:
 - Comando Polizia Locale, per ciò che attiene alla vigilanza, ai pareri a tenore del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, alle procedure sanzionatorie indicate all'art. 42;
 - Servizi Finanziari e/o eventuale Concessionaria della Riscossione, per tutte le procedure relative a Tributi e Tasse Comunali;
 - Servizio Commercio e Attività Produttive – SUAP, per tutte le procedure di carattere amministrativi indicate nel presente Regolamento;
 - Servizio Urbanistica e Edilizia Privata, per le competenze in materia di applicazione del R.U. vigente;

ART. 39 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme previste dal presente Regolamento Comunale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale pari a Euro 25,00 ad un massimo edittale pari ad Euro 500,00, fatta eccezione per le sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.
2. In caso di accertata “reiterazione” della violazione, è previsto l’aggravio della sanzione pecuniaria, ovvero il raddoppio della stessa sanzione.
3. Ove prevista la sanzione accessoria del sequestro amministrativo e/o confisca, i beni sottoposti a tale sanzione, in alternativa alla distruzione come per legge, seguendo i principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di pubblicità e rotazione nell’individuazione dell’Ente beneficiario, saranno devoluti in beneficenza a Enti di assistenza e o Associazioni di beneficenza o O.N.L.U.S. o organizzazioni no-profit, regolarmente riconosciuti dal Servizio Sociale del Comune di Marsicovetere, che fornirà volta per volta il beneficiario.
4. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 40 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Per quanto attiene il profilo igienico sanitario applicabile in questo regolamento si reputano integralmente richiamate, in quanto compatibili ed applicabili, le disposizioni derivanti, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche quelli di derivazione internazionale e/o dell’U.E.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche atte a garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche così come istituito dalla vigente normativa.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del Ministero della Sanità e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti. Altresì lo stesso operatore deve assicurare, per quanto di competenza, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito insieme ad altri che, insieme, non raggiungono la qualifica di mercato.
4. Sia nei posteggi isolati sia laddove i posteggi sono riuniti in un mercato il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari richiede il rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti ed il rispetto dei parametri previsti.

ART. 41 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 42 articoli, entrerà in vigore decorsi, comunque, quindici giorni successivi a quello della pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Comune